DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 16

Omessa notificazione di notizie utili alla difesa o alla organizzazione civile - Sanzioni

Chiunque, appartenendo ad un ente mobilitato ed avendone l'obbligo, ometta di notificare, a chi di ragione, dati o elementi relativi a persone o cose la cui mancanza possa recare un qualsiasi pregiudizio alla difesa o alla organizzazione civile del Paese, e' punito con l'arresto fino ad un anno, o con l'ammenda sino a lire 5000, salvo che la omissione costituisca altro piu' grave reato previsto dalla presente o da altre leggi.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	III — Della mobilitazione civile degli Enti e dei cittadini e suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-16-omessa-notificazione-di-notizie-utili-alla-difesa-o-alla/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it